

**T**ajana Marco  
commercialista  
revisore contabile

**B**arlocco Marco  
commercialista  
revisore contabile

**G**alluccio Francesco  
commercialista  
revisore contabile

20025 Legnano (MI)  
Via XX Settembre, 34

20122 Milano  
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613  
Fax 0331595713  
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963  
PI 10168770963



Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alle novità introdotte circa i nuovi obblighi informativi per il lavoro autonomo occasionale.

Il DL 146/2021, il cosiddetto Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2022, è giunto al Senato per la conversione in Legge, dove è stato approvato con alcune modifiche.

Una delle principali e significative novità introdotte in sede di conversione di legge riguarda il lavoro autonomo occasionale.

Il **lavoro autonomo occasionale** è quella attività lavorativa, disciplinata dall'articolo 2222 del Codice civile, che **si realizza** "quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente".

In pratica il lavoro autonomo occasionale **si realizza** quando una persona svolge, **senza il carattere di abitualità**, una prestazione lavorativa, utilizzando il proprio lavoro e i propri mezzi, e **senza subire il vincolo di subordinazione da parte del committente**; si configura, quindi, una prestazione di lavoro autonomo che però ha il **carattere dell'occasionalità**, e per questo **non richiede l'apertura di una posizione IVA**.

Con le novità introdotte dal Senato al DL 146/2021, è previsto il nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale. Per poter svolgere legittimamente e in totale regolarità le operazioni e i lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali, i **committenti** hanno l'obbligo di comunicare l'avvio dell'attività di tali lavoratori mediante

l'invio di una preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.

Queste avviene già oggi per il lavoro intermittente.

Lo scopo di questo nuovo adempimento è quello di consentire una costante "attività di monitoraggio", ma soprattutto di "contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale", non soltanto in edilizia, ma in tutti i settori produttivi e commerciali.

Sul piano operativo quindi, **la comunicazione preventiva obbligatoria all'ITL competente dovrebbe avvenire mediante l'invio di una mail ad indirizzo di posta elettronica certificata ovvero mediante il servizio telematico appositamente previsto, come avviene appunto in caso di utilizzo di lavoratori a chiamata.**

In caso di violazione dei predetti obblighi, la normativa prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva, senza possibilità di diffida.

Ulteriore novità riguarda il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa: il Senato ha aggiunto l'ipotesi di lavoratori "inquadriati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa".

Pertanto il nuovo obbligo di comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale diventa "requisito necessario" per lo svolgimento dell'attività: il provvedimento di sospensione verrà adottato anche per la presenza di un solo lavoratore autonomo occasionale non preventivamente comunicato.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

**TBG STUDIO**